

# COMUNE DI MODIGLIANA

## SETTORE AFFARI GENERALI

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14  
"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione  
di alimenti e bevande"

### NORME SUL PROCEDIMENTO

Capo I  
Premessa

*Art. 1*  
*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
- a) per TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) per regolamento di esecuzione del TULPS, il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) per legge regionale n. 14/2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per legge 287/1991, la legge 25 agosto 2001, n.287 abrogata dalla LR 14/2003, ad eccezione degli art. 4 c.2 e art.9;
  - e) per legge n. 241/1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;
  - f) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni;
  - h) per deliberazione regionale n. 2209 del 2004, la deliberazione di giunta regionale 10 novembre 2004, n. 2209 concernente le direttive generali per la fissazione, da parte dei comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14;
  - g) per deliberazione regionale n. 863 del 2005, la deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2005, n. 863 concernente indicazioni ai comuni relativamente alle modalità di applicazione dell'art. 19 della legge 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 80/2005.

**Capo II**  
**Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento**

*Art. 2*  
*Principi e finalità generali*

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa e particolarmente, l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:
- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché circa i limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;

- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
  - c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
  - d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti.
2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli.

### *Art. 3*

#### *Unità organizzativa titolare del procedimento*

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione, è il Servizio Segreteria del Settore AFFARI GENERALI.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

### *Art. 4*

#### *Responsabile del procedimento*

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Dirigente Capo Settore Affari Generali.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dalla legge n. 241/1990 e l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

### *Art. 5*

#### *Comunicazione di avvio del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento provvede con il ricevimento della domanda o della denuncia da parte del Comune, a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempre che la domanda o la denuncia sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale, e sempre che la comunicazione per il numero dei destinatari o per la difficoltà circa la loro identificazione non risulti gravosa.
2. L'avvio del procedimento è comunicato con le modalità fissate nel Regolamento comunale dei procedimenti.

## Art. 6

### *Non conformità delle domande e delle denunce*

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a 30 (*trenta*) giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Dirigente di disporre:
  - a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione dei motivi ostativi nella quale si rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e il conseguente non accoglimento della domanda;
  - b) per le denunce, l'invio di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica i presupposti e i requisiti di legge, diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla denuncia, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e dei suoi effetti entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del procedimento, i termini per la formazione del silenzio-assenso e quello per la conclusione del procedimento di controllo decorrono dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della domanda o della denuncia.
4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata, i termini di cui al comma 3 decorrono comunque dal ricevimento della domanda o della denuncia.
5. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta, ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere entro un breve termine alla sua regolarizzazione.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento, sempre che l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

## Art. 7

### *Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli*

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 7 della legge 241/1990, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità procedente ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di norma fissato in 10 (*dieci*) giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

4. Le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione dell'iniziativa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, debbono essere specificate nel provvedimento.

## Capo III Norme di gestione del procedimento

### Art. 8

#### *Tipologia dei procedimenti*

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14/2003 e dell'art. 20 della legge n. 241/1990, sono sottoposti ad autorizzazione in regime di silenzio assenso:

a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14/2003, fatto salvo il rispetto di quanto disposto nel bando di assegnazione che caratterizza ogni ipotesi eventuale di nuovo rilascio di autorizzazione;

b) il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui alla lett. a).

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14/2003, dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e della deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 13 giugno 2005, sono assoggettati a denuncia di inizio attività con possibilità di inizio immediato:

a) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14/2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni;

b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione di tutte le attività non soggette a criteri di programmazione.

3. Sulla base del principio di cui al comma precedente sono, inoltre, assoggettati a denuncia di inizio attività con possibilità di partenza immediata i seguenti procedimenti:

- subentro in attività di somministrazione al pubblico con rilascio di autorizzazione al termine del procedimento;
- somministrazione temporanea di cui all'art. 10 della LR 14/2003.

4. Il Dirigente per esigenze del servizio può modificare quanto sopra disposto in ordine alla tipologia dei procedimenti con apposito atto determinativo.

## Art. 9

### *Disciplina del procedimento autorizzatorio*

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e devono contenere gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
2. Nel caso di presentazione a mano della domanda presso il Servizio Comunale competente il responsabile del procedimento per ragioni di snellimento burocratico può inizialmente oviare alla comunicazione di avvio del procedimento con l'apposizione di un timbro di ricevuta sulla copia da restituire al richiedente.
3. Il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:
  - a) requisiti morali di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 14/2003 ed artt. 11 e 92 del TULPS, nonché di quelli richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
  - b) requisiti professionali di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14/2003;
  - c) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta.
4. Nei casi di procedimenti sottoposti ad autorizzazione per nuovo rilascio (salvo diverse disposizioni previste nel bando di assegnazione di nuove autorizzazioni), trasferimento di sede, ampliamento o modifica della superficie, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso, è assunto, in caso di verifica positiva, un provvedimento formale con il quale il Comune:
  - a) riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;
  - b) dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione o ai parametri per il rilascio delle autorizzazioni;
  - c) assegna al soggetto richiedente un termine, di norma pari a 6 (*sei*) mesi, per la realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che attengono:
    - 1) al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare, in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità;
    - 2) al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria specificamente previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione;
    - 3) alla realizzazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al decreto ministeriale n. 564 del 1992.
5. Contestualmente alla formalizzazione del provvedimento di cui al comma 4, nei casi di nuovo rilascio di autorizzazione a seguito di bando il responsabile del procedimento provvede a prenotare l'autorizzazione la quale viene distolta dalle disponibilità previste nei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni.
6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4, lett. c), salvo proroga in caso di comprovata necessità, determina la decadenza del provvedimento di accogliibilità della domanda ed il conseguente reintegro della disponibilità nei criteri di programmazione per il rilascio delle

autorizzazioni.

7. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina:

- a) l'interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso;
- b) l'esclusione, da parte dell'amministrazione procedente, di ogni ulteriore intervento di natura discrezionale sul procedimento, ovvero diverso dalla mera verifica circa la concreta realizzazione delle condizioni di cui al comma 4, lett. c), entro i termini assegnati.

8. L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b) o condizioni di cui alla lett.c), determina, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in capo al responsabile del procedimento l'obbligo di procedere con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con trasformazione successiva della comunicazione in provvedimento di diniego qualora, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente non faccia pervenire per iscritto le sue osservazioni. In tal caso, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che conclude il relativo procedimento.

9. Viceversa, verificati il rispetto dei tempi e la documentazione attestante le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera c) del precedente comma 4, l'Amministrazione procede, entro 7 (sette) giorni, al rilascio formale del titolo autorizzatorio (atto di ricognizione).

#### *Art. 10*

##### *Requisiti e presupposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'esercizio dell'attività*

1. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3, nonché al rispetto dei criteri di programmazione stabiliti ai sensi dell'art. 4, c. 2 della L.R. 14/2003. Fatti salvi i casi di nuovo rilascio di autorizzazione a seguito della procedura di bando, il rispetto delle norme, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, in materia di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e in materia di sorvegliabilità è richiesto ai fini del rilascio della autorizzazione.

2. L'esercizio dell'attività rimane precluso in assenza del rispetto delle disposizioni sopra indicate, salvo specifica determinazione del Comune in casi particolari. Il Comune accerta la conformità del locale alle disposizioni in materia di sorvegliabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza successivamente al rilascio quando ciò non sia possibile in via preventiva.

#### *Art. 11*

##### *Criterio di priorità nell'esame delle domande*

1. Le domande di nuovo rilascio di autorizzazione sono esaminate con le modalità e i termini fissati nel bando di assegnazione.

2. Le domande di trasferimento di sede e ampliamento di superficie sono esaminate secondo

l'ordine di presentazione, così come risulta dalla data di apposizione e dal numero di protocollo generale apposto dall'amministrazione precedente.

3. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta l'interruzione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data nella quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

#### *Art. 12*

##### *Termini di formazione del silenzio-assenso*

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di interruzione o di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

- a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: 60 (*sessanta*) giorni, salve diverse disposizioni contenute nel bando di assegnazione;
- b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede o l'ampliamento/riduzione di superficie: 60 (*sessanta*) giorni.

#### *Art. 13*

##### *Termine di conclusione del procedimento*

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1 della LR 14/2003, è stabilito in 60 (*sessanta*) giorni.

#### *Art. 14*

##### *Denuncia di inizio attività*

1. Per le attività il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art.6 e all'art. 8 della Legge Regionale n. 14/2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione precedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in 60 (*sessanta*) giorni dall'art. 19 della legge n. 241/1990 (nella sua formulazione originaria al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2003), computati dalla data di presentazione, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e dei suoi effetti entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

#### *Art. 15*

##### *Disciplina del subingresso*

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14/2003, il

subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio attività da parte del subentrante.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, l'Amministrazione procede, comunque, a rilasciare all'interessato, sussistendone le condizioni, una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività entro lo stesso termine di 60 (*sessanta*) giorni previsto per il controllo sulla denuncia.

3. L'attività in caso di subentro per atto tra vivi o a causa di morte non può essere iniziata prima della presentazione della denuncia di inizio attività.

4. In caso di subentro per atto tra vivi il cessionario è tenuto a presentare la denuncia e ad iniziare l'attività entro sei mesi dall'acquisto/affitto; in sede di presentazione della denuncia il cessionario è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 commi 1,2,3 della LR 14/2003 per poter iniziare l'attività. In caso di reintestazione dell'autorizzazione a seguito di risoluzione del contratto di affitto il proprietario è tenuto a presentare la denuncia e ad iniziare l'attività entro sei mesi dalla risoluzione dell'affitto.

5. Nel caso di subentro per causa di morte la denuncia deve essere presentata dagli aventi titolo entro sei mesi dalla morte del titolare; l'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della denuncia e il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 commi 1,2,3 della LR 14/2003 è sufficiente che sia dimostrato al Comune entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

#### *Art. 16*

#### *Attività stagionali*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali.

#### *Art. 17*

#### *Controlli*

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.

2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;

b) all'effettuazione, anche a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

3. Le verifiche e i controlli a posteriori dell'esercizio pubblico, una volta attivato, sono esercitati nell'ambito della normale attività di vigilanza da parte delle forze di polizia e del locale Comando di Polizia Municipale.

## Capo IV Modulistica

### Art. 18 *Modulistica*

1. Le domande e le denunce devono essere presentate all'Amministrazione Comunale utilizzando la modulistica in dotazione al servizio comunale competente.
2. Costituisce facoltà (e non più obbligo) l'individuazione del delegato alla somministrazione mediante procura notarile; al riguardo è fatto obbligo di utilizzare la modulistica di cui al primo comma.

## Capo V Disciplina dei piccoli trattenimenti

### Art.19 *Definizione dei piccoli trattenimenti*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14/2003 e del punto 8 della deliberazione regionale n. 2209 del 2004, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui all'art. 69 del TULPS limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.
2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.
3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
  - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
  - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al successivo art. 20.
5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:
  - a) l'esercente si munisca di licenza di cui all'art. 69 del TULPS;
  - b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del TULPS

## *Art. 20*

### *Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti*

1. Agli effetti dell'art. 19, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art.12 della LR 14/2003.

## *Art. 21*

### *Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza e di inquinamento acustico*

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 19 e 20, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del TULPS, delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina legislativa e regolamentare di settore.

## *Art. 22*

### *Sanzioni*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 (*venticinque*) a euro 500 (*cinquecento*).

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'eventuale adozione, a titolo di sanzione accessoria, del provvedimento di decadenza, sospensione e revoca dell' autorizzazione deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento in capo ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

4. Quando risultano accertate le condizioni per procedere alla revoca, l'atto di revoca può essere preceduto da provvedimenti di sospensione temporanea dell'autorizzazione, previa comunicazione di cui all'art.7 del presente regolamento.

*Art. 23*

*Entrata in vigore e norma finale*

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente ai Criteri di programmazione di cui è parte integrante e sostanziale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto comunale.